Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 11 giugno 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1975, n. 180.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971:

a) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, con dichiarazione;

b) protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con dichiarazione.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli atti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 29 FEBBRAIO 1968 SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETA' E PERSONE GIURIDICHE.

Le alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Facendo riferimento alla dichiarazione comune n. 3 di cui al protocollo allegato alla convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tale fine quali plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei belgi:

sig. Alfons VRANCKX, Ministro della giustizia;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

sig. Gerhard JAHN, Ministro federale della giustizia;

Il Presidente della Repubblica francese:

sig. René PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della giustizia;

Il Presidente della Repubblica italiana:

sig. Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia;

Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo:

sig. Eugène SCHAUS, Ministro della giustizia Vicepresidente del Governo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

sig. C.H.F. POLAK, Ministro della giustizia;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche e della dichiarazione comune n. 1 di cui al protocollo allegato alla suddetta convenzione, firmati a Bruxelles il 29 febbraio 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

Articolo 2

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati contraenti, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.

Articolo 3

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 4

Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle comunità europee, che il presente protocollo si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi.

Articolo 5

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 6

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, secondo comma.

Articolo 8

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 9

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 10

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Gerhard JAHN

Pour le Président de la République française,
René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
C.H.F. POLAK

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma del protocollo relativo alla interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

Si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di detto protocollo in applicazione della convenzione del 29 febbraio 1968 e della dichiarazione comune n. 1 di cui al protocollo allegato a detta convenzione.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard JAHN

Pour le Président de la République française,
René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
C.H.F. POLAK

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CONVENZIONE DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Le alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei belgi:
sig. Alfons VRANCKX, Ministro della giustizia;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
sig. Gerhard JAHN, Ministro federale della giustizia;

Il Presidente della Repubblica francese:
sig. René PLEVEN, Guardasigilli, Ministro della giustizia;

Il Presidente della Repubblica italiana:
sig. Erminio PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Sua Altezza reale il Granduca del Lussemburgo:
sig. Eugène SCHAUS, Ministro della giustizia Vicepresidente del Governo;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
sig. C.H.F. POLAK, Ministro della giustizia;

I quali, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e la esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sulla interpretazione del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

1) in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van cassatie, e le Conseil d'Etat - de Raad van State,

nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

in Francia: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat,

in Italia: la Corte suprema di cassazione,

nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,

nei Paesi Bassi: de Hoge Raad;

2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;

3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1), tale

giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2) e 3), tale giurisdizione può, alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1) e 2). Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che il presente protocollo si applicherà al Surinam ed alle Antille olandesi.

Articolo 7

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 8

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;

c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;

d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6, secondo comma.

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implichino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1).

Articolo 12

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard JAHN

Pour le Président de la République francaise,
René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Eugene SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
C.H.F. POLAK

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Al momento della firma del protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

Si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1) di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Alfons VRANCKX

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Gerhard JAHN

Pour le Président de la République française,
René PLEVEN

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Erminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Eugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
C.H.F. POLAK

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

LEGGE 19 maggio 1975, n. **181.**

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con memorandum, effettuato a Roma il 2 aprile 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania relativo al riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, con *memorandum*, effettuato a Roma il 2 aprile 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE TEDESCHE IN ITALIA, CON MEMORANDUM.

DER BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Ku 620 - 621.00

Rom, den 2. April 1974

Herr Minister,

als Ergebnis ihrer zweiten Tagung in Rom am 26. und 27. Juli 1972 hat die von der Ständigen Gemischten Kommission zur Durchführung des Kulturabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik eingesetzte Arbeitsgruppe zur Prüfung der Frage der Anerkennung der deutschen Schulen in Italien das dieser Note beigefügte *memorandum* erstellt. Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den darin enthaltenen Schlußfolgerungen mit der Maßgabe zustimmt, daß

1. der Inhalt des *memorandums* einvernehmlich geändert werden kann, wenn dies durch das Inkrafttreten von Schulreformen in einem der beiden Partnerstaaten erforderlich werden sollte;

2. das in Nummer 11 des *memorandums* vorgesehene Inspektionsrecht sich weder auf den in deutscher Sprache erteilten Unterricht, noch auf Organisation und Verwaltung der Schulen erstreckt;

3. für die Durchführung der Reifeprüfungen unter Beteiligung eines italienischen Vertreters ausschliesslich die deutsche Reifeprüfungsordnung verbindlich bleibt;

4. italienische Lehrkräfte ohne Lehrbefähigung, die von den deutschen Schulen in Italien bereits früher angestellt worden sind, innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung die betreffende Prüfung ablegen werden;

5. eine entsprechende Vereinbarung auch für das Land Berlin gilt, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls diese Note und das beigefügte *memorandum* das Einverständnis Ihrer Regierung finden sollten, schlage ich vor, daβ sie mit dem *memorandum* und der das Einverständnis ausdrückenden Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die 60 Tage nach dem Tage in Kraft tritt, an dem beide Regierungen sich gegenseitig notifizieren, daβ die innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vorzuglichsten Hochachtung.

Herman MAYER-LINDENBERG

S.E.
dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Herrn Professor Dr. Aldo MORO - ROM

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

MEMORANDUM AUSGEARBEITET AUF DER ZWEITEN TAGUNG AM 26./27. JULI 1972 VON DER ARBEITSGRUPPE ZUR PRÜFUNG DER FRAGE DER ANERKENNUNG DER DEUTSCHEN SCHULEN IN ITALIEN.

1. Die deutsche Seite nimmt zur Kenntnis, daβ die italienische Seite die an den deutschen Schulen in Italien erhaltene Schulbildung und die dort erworbenen Abschlusszeugnisse anerkennt; bei diesen Schulen handelt es sich um die « Deutsche Schule » in Rom, die « Deutsche Schule » in Mailand und die « Deutsche Schule-Istituto Giulia » in Mailand; ebenfalls anerkannt wird die « Deutsche Schule » in Genua, sobald die deutschen Behörden dieser dieselbe Rechtsstellung geben wie den drei anderen oben genannten Schulen.

Die deutsche Seite versichert, daβ etwaigen italienischen staatlichen wie staatlich anerkannten Unterrichtseinrichtungen der Sekundarstufe in der Bundesrepublik Deutschland dieselbe Behandlung gewährt wird.

2. Der Ausbildungsgang an den hier in Frage stehenden deutschen Schulen umfasst die von der deutschen Schulordnung vorgeschriebene volle Schulzeit von neun Jahren.

3. Die Anerkennung der Ausbildung im Sinne der Nummern 1 und 2 unterliegt den in diesem *memorandum* aufgestellten Bedingungen und wird in jedem der beiden Länder mit Hilfe innerstaatlicher Rechtsvorschriften durchgeführt.

4. Die an den oben genannten Schulen vorhandenen Klassen sind integrierte Klassen, d.h. sie setzen sich aus Schülern deutscher, italienischer und sonstiger Staatsangehörigkeit zusammen.

Ein zahlenmässiges Verhältnis für die Zusammensetzung der Klassen nach deutschen und italienischen Schülern festzulegen, erscheint nicht angebracht.

5. Der Unterricht in italienischer Sprache und Literatur sowie in Kunstgeschichte wird von einer italienischen Lehrkraft in italienischer Sprache erteilt und auf eine Gesamtzahl von 36 Wochenstunden für die neun Klassen festgesetzt.

Ferner wird in den genannten deutschen Schulen Philosophieunterricht mit insgesamt 6 Wochenstunden eingeführt, von denen 4 von einer italienis hen Lehrkraft in Italienisch erteilt werden.

6. Es besteht Einvernehmen, daβ auch einige andere Fächer in italienischer Sprache unterrichtet werden sollen und der Unterricht in den verschiedenen Fächern nach dem Grundsatz der Begegnungsschule italienischen und deutschen Lehrkräften übertragen werden soll.

Dieser Grundsatz sollte nicht nur in der Zusammensetzung der Klassen, sondern auch in der interdisziplinaren Zusammenarbeit der Lehrkräfte beider Staatsangehörigkeiten sowie in der Integration der Unterrichtsmethoden und Lehrpläne verwirklicht werden.

7. Von diesen Voraussetzungen ausgehend sind sich beide Seiten darüber einig, dass insgesamt weitere 16 Wochenstunden für Unterricht in italienischer Sprache vorgesehen werden, die sich auf folgende Fächer verteilen: Geschichte, Geographie, Biologie und/oder Physik.

Diese Fächer werden von italienischen Lehrkräften gelehrt, ausser Geographie, Biologie und Physik, die auch von deutschen Lehrkräften in italienischer Sprache unterrichtet werden können, falls italienische Lehrkräfte nicht verfügbar sind.

8. Die Lehrpläne für Fächer, in denen in italienischer Sprache unterrichtet wird, werden zwischen den deutschen und italienischen Behörden vereinbart.

Um zu einer besseren Integration dieser Lehrpläne im gesamten Unterrichtsprogramm der Schulen zu gelangen, teilen die deutschen Stellen den italienischen Stellen die Lehrpläne für die Fächer mit, in denen in deutscher Sprache unterrichtet wird.

Die vereinbarten Lehrpläne für Fächer, in denen in italienischer Sprache unterrichtet wird, werden versuchsweise für drei Jahre eingeführt; nach deren Ablauf treten die beiden Seiten erneut zusammen, um die Ergebnisse des Versuchs zu prüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Änderungen und Anpassungen vorzuschlagen.

9. Nicht-italienische Schüler, die aufgrund einer im Ausland erhaltenen Schulbildung in die 10. oder eine höhere Klasse aufgenommen werden, können auf Antrag vom Unterricht in italienischer Sprache im Sinne der vorstehenden Nummern 5 und 7 befreit werden.

Aus den Abschlusszeugnissen der Schulen muss hervorgehen, ob die Schüler am oben bezeichneten Unterricht teilgenommen haben.

10. Schüler, die von den hier infrage stehenden Schulen kommen, können ihre Ausbildung an italienischen Schulen der Sekundarstufe ersten Grades (« istruzione secondaria di primo grado ») oder an naturwissenschaftlichen Gymnasien oder an Schulen zur Lehrerausbildung (« istruzione scientifica e magistrale ») in der Klasse fortsetzen, die der deutschen Klasse entspricht, in die sie versetzt worden sind; hierbei wird von einer Beurteilung der Gleichwertigkeit der Ausbildungsgänge im Sinne der Königl. Verordnung Nr. 653 vom 4. Mai 1925 abgesehen.

Italienische Schüler werden zur zweiten Klasse des Ausbildungsgangs im Sinne der Nummer 2 zugelassen, wenn sie das italienische Volksschulabschlusszeugnis (« licenza elementare italiana ») erlangt haben.

Italienische Schüler, die von italienischen Schulen der Sekundarstufe ersten Grades, von altsprachlichen oder naturwissenschaftlichen Gymnasien und von Lehrerbildungsschulen kommen und die deutschen Schulen nach Nummer 1 besuchen möchten, werden in die Klasse aufgenommen, die der italienischen Klasse entspricht, zu der sie die Versetzung erhalten haben.

Wenn ein italienischer Schüler die Ausbildung an einer deutschen Schule in Italien am Ende der achten Klasse abbricht, ohne die Ausbildung andernorts fortzusetzen, so kann er nicht als im Besitz des Abschlusszeugnisses der italienischen Pflichtschule (« licenza media italiana ») angesehen werden.

11. Zweimal jahrlich findet eine Inspektion der deutschen Schulen in Italien von italienischer Seite statt, um festzustellen, ob die in diesem *memorandum* niedergelegten Anerkennungsbestimmungen eingehalten werden.

Beide Seiten treffen einvernehmlich die erforderlichen Maßnahmen zur Teilnahme eines italienischen Vertreters an den Reifeprüfungen, die an den genannten Schulen abgehalten werden. Der italienische Vertreter nimmt Einsicht in die Arbeiten des Faches « Italienische Sprache und Literatur », nachdem die Arbeiten durchgesehen worden sind; er nimmt an den Vorarbeiten des Prüfungsausschusses vor der mündlichen Prüfung teil, beurteilt die Italienischarbeiten und wirkt mit bei der Zuweisung von Prüfungsfächern an die italienischen Schüler, bei den Fächern, die in italienischer Sprache unterrichtet wurden.

Während der mündlichen Prüfung kann er zusammen mit dem Fachlehrer Fragen an die Prüflinge stellen; darüber hinaus nimmt er teil an der Entscheidung uber die Benotung der mündlichen Prüfung in den in italienischer Sprache unterrichteten Fächern und über das Gesamtergebnis der Reifeprüfung.

12. Die italienischen Lehrkräfte nach den Nummern 5 und 7 müssen in der Regel Lehrer in Planstellen (professori di ruolo) sein. Die deutschen Schulen können den zuständigen italienischen Behörden die vorbezeichneten Lehrkräfte namhaft machen und sie ersuchen, die Lehrkräfte für eine bestimmte Zahl von Jahren abzuordnen.

Die Gehälter der planmässigen Lehrkräfte werden der italienischen Staatskasse von den deutschen Schulen zurückerstattet.

Auf Verlangen der deutschen Schulen wird die Abordnung der planmässigen Lehrkräfte widerrufen werden.

Sind italienische Lehrer in Planstellen nicht verfügbar, so können die deutschen Schulen italienischen Staatsangehörigen, die das wissenschaftliche Staatsexamen und das Lehrbefähigungsexamen abgelegt haben, einen Unterrichtsauftrag erteilen.

Die Vergütung für diese Lehrkräfte geht zu Lasten der genannten Schulen.

13. Die Abschlusszeugnisse, die unter den in diesem *memorandum* festgelegten Bedingungen an den unter Nummer 1 aufgeführten deutschen Schulen erworben werden, sind in jeder Beziehung dem italienischen Reifezeugnis des naturwissenschaftlichen Gymnasiums (« diploma italiano di maturità scientifica ») gleichwertig (oder auch dem des altsprachlichen Gymnasiums, falls Altgriechisch Prüfungsfach ist).

Ausgenommen sind die von solchen Schülern erworbenen Reifezeugnisse, die aufgrund der ihnen nach Nummer 9 eingeräumten Möglichkeit nicht am Unterricht in den Fächern teilgenommen haben, die in italienischer Sprache unterrichtet werden. Diese Reifezeugnisse stehen den deutschen Reifezeugnissen gleich.

14. Die erste Reifeprüfung an den unter Nummer 1 genannten deutschen Schulen nach den in diesem *memorandum* niedergelegten Bedingungen kann zum Ende des Schuljahres stattfinden, das dem Wirksamwerden des *memorandums* unmittelbar folgt.

Zu diesen Reifeprüfungen können nur Prüflinge zugelassen werden, denen in italienischer Sprache Unterricht in italienischer Sprache und Literatur, in Philosophie und in einem der unter Nummer 7 genannten Fächer, zumindest in der 11., 12. und 13. Klasse, erteilt wurde und sofern ein Inspektionsergebnis in Übereinstimmung mit Nummer 11 vorliegt.

Zu den Reifeprüfungen, die auf die im vorstehenden Absatz erwähnte Reifeprüfung folgen, können nur Prüflinge zugelassen werden, denen in italienischer Sprache Unterricht in den oben bezeichneten Fächern jeweils in den Klassen: 10., 11., 12. und 13.; 9., 10., 11., 12. und 13. usw. erteilt wurde, sofern jeweils ein Inspektionsergebnis in Übereinstimmung mit Nummer 11 vorliegt.

15. Der Unter Nummer 10 geregelte Übergang von Klassen der deutschen Schulen in Klassen italienischer Schulen ist erst nach Ablauf von drei vollen Schuljahren nach Wirksamwerden dieses *memorandums* zulässig.

Bei Klassenwechsel vor diesem Zeitpunkt wird Artikel 14 der Königl. Verordnung Nr. 653 vom 4. Mai 1925 angewendet.

16. Italienische Schüler, die an den unter Nummer 1 aufgeführten deutschen Schulen das Reifezeugnis erlangt haben, bevor dieses *memorandum* wirksam wurde, oder es in den ersten beiden Reifeprüfungen erlangen, die auf das Wirksamwerden des *memorandums* folgen, und die wünschen, daß ihr Reifezeugnis in jeder Hinsicht dem italienischen Reifezeugnis gleichgestellt wird, müssen die nach der italienischen Schulordnung für die altsprachliche oder naturwissenschaftliche Reifeprüfung vorgesehene schriftliche und mündliche Prüfung in italienischer Sprache und Literatur ablegen.

Diese Prüfung kann von der ersten Reifeprüfung ab, die auf das Wirksamwerden dieses *memorandums* folgt, vor einem italienischen Staatlichen Prüfungsausschuss für die altsprachliche oder naturwissenschaftliche Reifeprüfung abgelegt werden.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 2 aprile 1974

Signor ambasciatore,

Ho l'onore di confermare ricevuta della Sua lettera in data odierna, il cui testo nella traduzione italiana è il seguente:

« Come risultato della sua seconda riunione, svoltasi a Roma nei giorni 26 e 27 luglio 1972, il gruppo di lavoro per lo studio del problema del riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, creato dalla commissione mista permanente per l'applicazione dell'accordo culturale fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana, ha steso il *memorandum* allegato alla pre-

sente nota. Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica federale di Germania dà il suo assenso alle conclusioni in esso contenute a condizione che:

1) il contenuto del *memorandum* potrà essere modificato d'accordo fra le due Parti qualora ciò sia reso necessario dall'entrata in vigore di riforme scolastiche nell'uno o nell'altro Paese;

2) il diritto all'ispezione previsto al punto 11. del *memorandum* non si riferisca né all'insegnamento impartito in lingua tedesca, né all'organizzazione ed alla amministrazione delle scuole;

3) per l'esecuzione degli esami di maturità con la partecipazione di un rappresentante italiano resti vincolante esclusivamente l'ordinamento degli esami di maturità tedesco;

4) i docenti italiani precedentemente assunti dalle scuole tedesche in Italia che non sono provvisti di abilitazione all'insegnamento sosterranno il relativo esame entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo;

5) un corrispondente accordo valga anche per il Land Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta una dichiarazione in senso contrario entro tre mesi dall'entrata in vigore.

Qualora la presente nota ed il *memorandum* allegato dovessero incontrare il consenso del Suo Governo, propongo che questa nota costituisca, insieme al *memorandum* ed alla nota di risposta di V. E. esprimente il consenso, un accordo fra i nostri due Governi che entrerà in vigore 60 giorni dopo che i due Governi si saranno reciprocamente notificati che gli adempimenti interni per l'entrata in vigore sono stati effettuati ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano è d'accordo sul contenuto della Sua lettera e che considera la Sua lettera con la mia risposta in data odierna come un accordo intervenuto fra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

Aldo MORO

S. E. Prof. Dott.
Herman MAYER-LINDENBERG
Ambasciatore della Repubblica federale di Germania
- Via Po, 25*c* - ROMA

MEMORANDUM ELABORATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DEL PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO DELLE SCUOLE TEDESCHE IN ITALIA NELLA SECONDA RIUNIONE SVOLTASI NEI GIORNI 26/27 LUGLIO 1972.

1. Da parte tedesca si prende atto che la Parte italiana riconosce gli studi compiuti ed i titoli finali conseguiti presso le scuole tedesche funzionanti in Italia e cioè: « Deutsche Schule » di Roma, « Deutsche Schule » di Milano e « Deutsche Schule - Istituto Giulia » di Milano; sarà altresì riconosciuta la « Deutsche Schule » di Genova, allorchè questa riceverà dalle autorità tedesche lo stesso *status* delle altre tre scuole sopra menzionate.

La Parte tedesca assicura che lo stesso trattamento verrà concesso nella Repubblica federale di Germania agli eventuali istituti italiani di istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti.

2. I corsi presso le scuole tedesche in questione saranno costituiti dal ciclo completo di nove anni, previsto dall'ordinamento scolastico tedesco.

3. Il riconoscimento dei corsi di cui ai punti 1. e 2. avrà luogo alle condizioni previste dal presente *memorandum* e sarà reso esecutivo in ciascuno dei due Paesi con norme interne.

4. Le classi funzionanti presso le anzidette scuole saranno uniche, cioè composte da alunni italiani, tedeschi e di altre nazionalità.

Non si ritiene opportuno di fissare una percentuale per quanto riguarda il numero degli alunni italiani nei confronti del numero degli alunni tedeschi nella composizione delle classi.

5. L'insegnamento della lingua e letteratura italiana e della storia dell'arte verrà impartito in lingua italiana da un docente italiano e sarà portato ad un numero complessivo di 36 ore settimanali per le nove classi.

Verrà introdotto nelle dette scuole tedesche l'insegnamento della filosofia per complessive sei ore settimanali, di cui 4 in italiano, affidate a un docente italiano.

6. Si è d'accordo che alcune altre materie siano insegnate in lingua italiana e che l'assegnazione dell'insegnamento delle varie materie a docenti italiani o tedeschi debba essere impostata sul principio che caratterizza le « scuole d'incontro » (Begegnungsschulen).

Detto principio dovrebbe essere attuato non soltanto nella composizione delle classi, bensì anche nella collaborazione interdisciplinare fra docenti delle due nazionalità e nella integrazione di metodi e di contenuti di programmi.

7. Su tali premesse le due Parti concordano che siano riservate altre 16 ore complessive d'insegnamento in lingua italiana, divise fra le seguenti materie: storia, geografia, biologia e/o fisica.

Tali materie saranno insegnate da docenti italiani, tranne la geografia, la biologia e la fisica che, in caso di impossibilità di reperire docenti italiani, potranno essere insegnate in italiano anche da docenti tedeschi.

8. I programmi di studio per le materie con insegnamento in lingua italiana saranno concordati tra le autorità italiane e tedesche.

Ai fini di una migliore integrazione di tali programmi nel piano di studio generale delle scuole, le autorità tedesche comunicheranno alle autorità italiane i programmi delle materie con insegnamento in lingua tedesca.

I programmi concordati per le materie con insegnamento in lingua italiana verranno introdotti in via sperimentale per 3 anni, dopo i quali le due Parti si riuniranno per esaminare i risultati dell'esperimento e proporre, se del caso, le necessarie modifiche e aggiornamenti.

9. Gli alunni non italiani i quali, in base a studi compiuti all'estero, siano stati ammessi alla 10ª classe o a una classe successiva, potranno essere esonerati, su richiesta, dagli insegnamenti in lingua italiana di cui ai precedenti punti 5. e 7.

Dai diplomi finali rilasciati dalle scuole dovrà risultare se gli allievi abbiano o no partecipato agli insegnamenti di cui sopra.

10. I giovani provenienti dalle scuole tedesche in questione potranno proseguire gli studi presso le scuole italiane di istruzione secondaria di primo grado o di

istruzione scientifica e magistrale, nella classe corrispondente a quella tedesca alla quale abbiano ottenuto la promozione, prescindendo dal giudizio di equipollenza del ciclo di studio frequentato, di cui all'art. 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Gli alunni italiani saranno ammessi alla seconda classe del ciclo di cui al precedente punto 2., purchè abbiano conseguito la licenza elementare italiana.

Gli alunni italiani provenienti dalle scuole italiane secondarie di primo grado e dai licei classici, scientifici e magistrali che desiderano frequentare le scuole tedesche di cui al precedente punto 1. verranno iscritti nella classe corrispondente a quella italiana alla quale abbiano ottenuto la promozione.

Qualora un alunno italiano interrompa gli studi presso le scuole tedesche in Italia alla fine dell'ottava classe, senza proseguirli altrove, non può essere ritenuto in possesso della licenza media italiana.

11. Un'ispezione delle scuole tedesche in Italia da parte italiana, allo scopo di accertare l'applicazione delle norme di riconoscimento contenute nel presente *memorandum*, verrà effettuata due volte l'anno.

Le due Parti prenderanno di comune accordo le misure necessarie per assicurare la partecipazione di un rappresentante italiano agli esami di maturità che si svolgeranno presso le scuole anzidette. Il rappresentante italiano prenderà visione degli elaborati per la materia « lingua e letteratura italiana » dopo che essi siano stati corretti; egli parteciperà ai lavori della commissione esaminatrice preliminari agli esami orali, esprimerà giudizio sugli elaborati di italiano e collaborerà alla assegnazione agli alunni italiani delle materie oggetto di esame orale, insegnate in lingua italiana.

Durante l'esame orale egli potrà interrogare i candidati insieme al docente della materia; egli, inoltre, prenderà parte alla decisione sul voto dell'esame orale per le materie insegnate in italiano e sul voto finale dello esame di maturità.

12. I docenti italiani di cui ai precedenti punti 5. e 7. dovranno normalmente essere di ruolo. Le scuole tedesche potranno proporre alle autorità italiane competenti i nominativi dei predetti docenti e chiedere loro che essi siano comandati per un numero di anni determinato.

Gli stipendi dei docenti di ruolo saranno rimborsati all'erario da parte delle scuole tedesche.

A richiesta delle scuole tedesche, il comando dei docenti di ruolo sarà revocato.

Nel caso in cui non sia possibile reperire docenti italiani di ruolo, le scuole tedesche potranno affidare lo insegnamento a cittadini italiani in possesso della laurea e della abilitazione all'insegnamento.

Il loro trattamento economico sarà a carico delle predette scuole.

13. I diplomi finali conseguiti, alle condizioni di cui al presente *memorandum*, presso le scuole tedesche elencate al precedente punto 1. saranno equipollenti a tutti gli effetti al diploma italiano di maturità scientifica (oppure classica, nel caso che tra le materie d'esame figuri il greco).

Fanno eccezione i diplomi conseguiti dagli alunni che non hanno partecipato agli insegnamenti in lingua italiana in base alla facoltà loro concessa dal precedente punto 9. Tali diplomi verranno considerati alla stregua del diploma tedesco di maturità.

14. La prima sessione di esami, presso le scuole tedesche di cui al punto 1., per il conseguimento della maturità alle condizioni stabilite nel presente *memorandum*, potrà aver luogo alla fine dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data in cui il *memorandum* acquisterà efficacia.

Vi potranno essere ammessi soltanto i candidati cui sia stato impartito, in lingua italiana, l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, della filosofia e di una delle materie elencate al punto 7., per lo meno nelle classi 11ª, 12ª e 13ª previo accertamento ispettivo in conformità al punto 11.

Agli esami di maturità successivi a quello di cui al precedente comma potranno essere ammessi soltanto i candidati cui sia impartito, in lingua italiana, l'insegnamento delle materie di cui sopra, rispettivamente nelle classi: 10ª, 11ª, 12ª e 13ª; 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª; e così via, sempre previo accertamento ispettivo in conformità al punto 11.

15. I passaggi di classe dalle scuole tedesche a quelle italiane previsti dal precedente punto 10. saranno consentiti soltanto dopo che siano trascorsi tre interi anni scolastici dalla data in cui il presente *memorandum* acquisirà efficacia.

I passaggi di classe prima di tale data avranno luogo con l'applicazione dell'art. 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

16. Gli alunni italiani che hanno conseguito il diploma di maturità presso le scuole tedesche di cui al punto 1. prima della data in cui acquisirà efficacia il presente *memorandum* ovvero che lo conseguiranno nelle prime due sessioni di maturità successive alla data in cui acquisirà efficacia il presente *memorandum*, e i quali desiderano che tale loro diploma venga equiparato alla maturità italiana a tutti gli effetti, dovranno superare l'esame scritto e orale di lingua e letteratura italiana previsto dall'ordinamento scolastico italiano per la maturità classica o scientifica.

Tale esame potrà essere sostenuto presso una commissione di Stato italiana per la maturità classica o scientifica a partire dalla prima sessione di esami di maturità successiva alla data in cui il presente *memorandum* acquisirà efficacia.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1975, n. 182.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario e rispettandone le condizioni, l'eredità che la prof. Emma Tiranti ved. Corbelli ha disposto con testamento olografo pubblicato in data 13 marzo 1973, per atto avv. Luigi Fissore, notaio in Carmagnola, n. 63.581/28.888 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 60

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di quattro francobolli celebrativi del 2° centenario della fondazione del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata fra l'altro l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1320 del 31 maggio 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di quattro francobolli celebrativi del 2° centenario della fondazione del Corpo della guardia di finanza, nei valori da L. 40, 50, 90 e 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 40 e L. 50; otto milioni da L. 90 e da L. 180; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

Le vignette, racchiuse da una cornice tricolore modanata agli angoli, riproducono ciascuna tre uniformi d'epoca con l'indicazione del relativo anno di adozione.

Il valore da L. 40 è dedicato alle uniformi delle origini della guardia di finanza. Da sinistra:

due cacciatori della « Legione truppe leggere » del regno di Sardegna che fu il primo Corpo di finanzieri in Italia, rispettivamente nelle uniformi del 1774 e del 1795;

fuciliere della « Legione reale leggera » (così denominata dopo la Restaurazione) nell'uniforme del 1817.

Il valore da L. 50 è dedicato alle uniformi del Risorgimento. Da sinistra:

finanziere del Lombardo Veneto (1848) che partecipò volontario alle 5 giornate di Milano e, agli ordini di Luciano Manara, alla prima guerra d'indipendenza;

preposto marittimo del Regno di Sardegna nella uniforme del 1815;

finanziere del « battaglione del Tebro » (1849), reparto che partecipò alla difesa di Roma agli ordini di Garibaldi, con il cappello « alla calabrese » dalla caratteristica penna.

Il valore da L. 90 è dedicato alle uniformi adottate dopo l'Unità d'Italia. Da sinistra:

tenente mobilitato nella terza guerra d'indipendenza (1866);

maresciallo di mare (1892);

finanziere (1880).

Il valore da L. 180 è dedicato alle uniformi di oggi che esprimono le componenti e specialità di terra, di di mare e dell'aria della guardia di finanza. Da sinistra:

sottufficiale pilota d'elicottero;

finanziere del servizio navale;

finanziere del servizio alpestre.

In alto, su due righe: « 200° ANNIVERSARIO GUARDIA DI FINANZA » con sotto « L. » seguita dal valore.

In basso « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1975
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 368

(4479)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi dei campionati europei di atletica leggera.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata tra l'altro l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1321 del 12 giugno 1974,

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi dei campionati europei di atletica leggera, nei valori da L. 40 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; tiratura: quindici milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: 50 esemplari; policromia: quattro colori.

Le vignette hanno impostazione simile e rappresentano, con tecnica suggerita dalla fotografia stroboscopica, la sagoma di un atleta in movimento negli istanti iniziali di una corsa veloce, per il valore da L. 40, e nel salto con l'asta, per il valore da L. 50.

In alto è posta la leggenda: « CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA » ed è raffigurato l'emblema dei campionati; verticalmente, sul lato destro: « ITALIA »; in basso a destra il valore, rispettivamente « L. 40 » e « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 373

(4182)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1975.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, approvato con regio decreto del 30 maggio 1929 e modificato con regi decreti del 2 luglio 1931 e del 7 luglio 1932 nonchè con decreti ministeriali dell'11 agosto 1955, del 18 settembre 1959 e del 16 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Federazione in data 11 aprile 1974 e 23 dicembre 1974 e del presidente della Federazione stessa in data 9 ottobre 1974;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna, con sede in Bologna, composto di venti articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1975

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO DELLA FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELL'EMILIA E ROMAGNA

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE DELLA FEDERAZIONE

Art. 1.

E' costituita, a sensi del regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2985, la Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna fra i seguenti istituti:

Cassa di risparmio in Bologna;
Cassa di risparmio di Carpi;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio di Cesena;
Cassa di risparmio di Ferrara;
Cassa dei risparmi di Forlì;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola;
Cassa di risparmio di Modena;
Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto;
Cassa di risparmio di Piacenza;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Cassa di risparmio di Reggio Emilia
Cassa di risparmio di Rimini;
Cassa di risparmio di Vignola;
Banca del Monte di Bologna e Ravenna - Monte di credito su pegno di 1ª categoria;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, di 1ª categoria;
Banca del Monte di Lugo - Monte di credito su pegno di 1ª categoria;
Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno di 1ª categoria.

Art. 2.

La Federazione è ente giuridico autonomo.

Gli istituti federati conservano la propria personalità giuridica.

I consigli dei singoli istituti conservano l'amministrazione dei medesimi, la nomina e la disciplina del personale, la gestione dei depositi e degli impieghi con le modalità e le limitazioni fissate dal presente statuto.

Art. 3.

La Federazione ha lo scopo di tutelare il risparmio, di delimitare la zona d'azione dei singoli istituti federati, sottoponendo le proprie decisioni alla approvazione dell'organo di vigilanza, di assisterli in tutte le loro contingenze, mettendo a loro disposizione strumenti di studio e di ricerca nell'intento di adeguare la loro azione agli indirizzi e ai programmi degli interventi nell'economia e facilitando le intese ritenute opportune sulle condizioni da applicarsi alle varie operazioni.

Inoltre, nel rispetto dell'autonomia e della competenza dei singoli istituti, studia e promuove le opportune forme unitarie di collaborazione operativa a livello regionale, suggerendo eventualmente anche operazioni e servizi di comune interesse.

Art. 4.

La Federazione ha sede presso la Cassa di risparmio in Bologna.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Federazione sono a carico degli istituti federati in relazione alle attività da ciascuno amministrate (depositi e patrimonio) alla data del 31 dicembre.

Il riparto delle spese predette fra i singoli istituti federati dovrà essere fatto nel bilancio preventivo e presentato per l'approvazione dell'organo di vigilanza.

Entro i primi quattro mesi di ogni anno, il consiglio approva il consuntivo dell'anno precedente, e il definitivo riparto delle spese fra gli istituti federati.

Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione risultanti dal consuntivo, saranno portati in diminuzione o in aumento del preventivo di spesa relativo al periodo successivo.

Titolo II

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato di presidenza;
3) la presidenza;
4) la consulta tecnica;
5) la commissione per la revisione dei conti della Federazione;
6) il segretario.

Art. 7.

La Federazione è amministrata da un consiglio composto dai rappresentanti degli istituti federati, eletti nel proprio seno dai rispettivi consigli di amministrazione.

I consigli degli istituti federati eleggeranno nel proprio seno anche un membro supplente che sarà chiamato a rappresentarli nell'ambito del consiglio federale, in caso di mancanza per qualsiasi motivo del membro effettivo.

I voti spettanti a ciascun istituto saranno calcolati annualmente secondo un criterio progressivo attribuendo un voto per le attività amministrate fino a 25 miliardi, un voto ulteriore per ogni 25 miliardi fino a 100 miliardi e un voto ulteriore ogni 50 miliardi per la eccedenza.

Le deleghe non sono ammesse.

Le funzioni di tutti i consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

E' vietato ai membri del consiglio di amministrazione della Federazione di contrarre obbligazioni con gli istituti federati. In caso di inosservanza al presente divieto, si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 50 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967 e 13 del regolamento 5 febbraio 1931, n. 225.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle modifiche dello statuto;

b) sulla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio;

c) sulla nomina dei componenti il comitato di presidenza di cui al successivo art. 10;

d) sulla nomina di membri dei consigli di amministrazione degli istituti federati, quando ciò sia previsto dai loro statuti;

e) sulla nomina di due sindaci per ogni istituto appartenente alla Federazione;

f) sulla nomina dei componenti la commissione per la revisione dei conti della Federazione;

g) sulla nomina del segretario;

h) sui bilanci di previsione e sui consuntivi;

i) sulla nomina e sul trattamento economico e di quiescenza degli impiegati;

l) sopra ogni altro provvedimento necessario od opportuno per raggiungere i fini della Federazione.

Il consiglio può delegare talune sue facoltà al comitato di presidenza, il quale riferirà poi al consiglio stesso nella più prossima seduta circa l'esercizio della delega ricevuta.

Art 9.

Le adunanze del consiglio sono convocate dal presidente mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da inviarsi ai singoli membri del consiglio almeno dieci giorni prima, salvi i casi di urgenza.

La convocazione avrà luogo normalmente ogni trimestre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dal collegio dei sindaci di un istituto federato o da un terzo degli istituti federati.

Le adunanze sono valide in prima convocazione quando vi intervengano i rappresentanti della metà più uno degli istituti federati; in seconda convocazione, la quale potrà avere luogo trascorsa almeno un'ora dalla prima, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a cinque.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Alle adunanze del consiglio federale possono intervenire i direttori degli istituti federati, senza voto deliberativo.

Le deliberazioni su persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Art. 10.

Il comitato di presidenza è composto dal presidente, dal vice presidente e dai tre membri eletti ogni biennio dal consiglio nel proprio seno, nonché con voto consultivo, dal segretario della Federazione.

Art. 11.

Il comitato di presidenza:

a) esprime il proprio parere su tutte le questioni da sottoporre all'esame del consiglio;

b) assume le decisioni derivanti dall'esercizio della delega conferitagli dal consiglio;

c) adotta in caso di urgenza ogni decisione di competenza del consiglio, sottoponendola poi, per la ratifica, al consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Il comitato di presidenza si aduna quando il presidente lo ritenga necessario, e normalmente una volta ogni bimestre.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri e le delibere si intendono approvate quando abbiano riportato la maggioranza di voti dei presenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Art. 12.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti (effettivi e supplenti) del consiglio della Federazione durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato di presidenza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente.

Art. 13.

Presso la Federazione è costituita una consulta tecnica, composta dai direttori degli istituti federati.

Essa è convocata e presieduta dal segretario della Federazione.

Scopo della consulta tecnica è quello di studiare, sul piano tecnico, argomenti e questioni che le verranno sottoposti dal consiglio o che essa stessa riterrà di esaminare, nonchè di elaborare pareri e proposte da sottoporre alle decisioni del consiglio.

Art. 14.

La commissione per la revisione dei conti della Federazione, composta da tre membri scelti fra i direttori degli istituti federati, è nominata annualmente dal consiglio della Federazione.

Essa ha il compito di seguire l'andamento della contabilità della Federazione, di esaminarne i conti consuntivi e preventivi, nonchè di vigilare su quant'altro le verrà demandato dal consiglio.

Art. 15.

Il segretario della Federazione è scelto fra i direttori generali degli istituti federati e dura in carica un triennio con possibilità di conferma.

Il segretario assiste alle sedute del consiglio e del comitato di presidenza, delle quali redige i verbali che controfirma con il presidente.

Il segretario cura la compilazione del bilancio di previsione e del rendiconto da presentarsi al consiglio, previo esame del comitato di presidenza.

Titolo III

UFFICI DELLA FEDERAZIONE

Art. 16.

Presso la Federazione è istituita una segreteria esecutiva, che cura l'esecuzione dei deliberati degli organi federali secondo le direttive del segretario.

Art. 17.

La Federazione deve tenere un registro nel quale sono trascritti i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato di presidenza, firmati dal presidente e dal segretario.

Copia dei verbali del consiglio deve essere trasmessa all'organo di vigilanza sulle aziende di credito entro quindici giorni dalla data della riunione.

La Federazione deve comunicare tempestivamente l'ordine del giorno delle adunanze consiliari all'organo di vigilanza.

La Federazione deve tenere, inoltre, un registro nel quale sono trascritte le relazioni dei sindaci da essa nominati presso le casse federate. Tali relazioni devono essere conservate in originale presso la segreteria della Federazione.

Titolo IV

SINDACI DI NOMINA FEDERALE

Art. 18.

Presso ogni istituto federato è costituito un collegio di sindaci composto di tre membri, di cui uno nominato dagli enti fondatori o dalle pubbliche amministrazioni o dalla assemblea dei soci, e gli altri due nominati per un triennio dal consiglio della Federazione, con le attribuzioni ed i compiti previsti dalle norme vigenti in materia.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di un sindaco nominato dalla Federazione, questa provvederà alla sua sostituzione con altro designato, che resterà in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Non possono essere designate, come sindaci, persone che facciano parte, con qualsiasi funzione, di aziende di credito diverse dagli istituti federati, operanti nella regione.

I sindaci nominati dalla Federazione sono responsabili in solido verso di essa dell'adempimento dei loro obblighi.

Titolo V

FONDO DI GARANZIA

Art. 19.

La Federazione ha un fondo comune di garanzia, il quale dovrà essere adoperato a favore dell'istituto o degli istituti federati che, esauriti i propri mezzi, ne abbiano bisogno per rimborsare i depositanti.

Il fondo, formato inizialmente mediante l'attribuzione di due decimi del patrimonio e delle riserve di qualsiasi specie, viene annualmente accresciuto attraverso l'assegnazione di un ventesimo degli utili netti disponibili sui bilanci dei singoli istituti federati.

Il fondo comune di garanzia continua ad essere amministrato dai singoli istituti, ma deve essere tenuto in evidenza nelle situazioni contabili e nei bilanci.

Titolo VI

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 20.

I nuovi istituti, che entreranno a far parte della Federazione, avranno all'atto della ammissione un solo voto.

Qualora venga meno per qualsiasi causa un istituto federato, cesserà il mandato dei suoi rappresentanti.

Qualora un istituto federato venga fuso con altro istituto, i voti spettanti all'istituto incorporante a far tempo dalla data del decreto che approva la fusione, verranno calcolati in base al complesso delle attività amministrate.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'esercizio assicurativo alla società di mutua assicurazione Sindacato internazionale fra gli armatori, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la delibera in data 24 ottobre 1973 dell'assemblea generale straordinaria dei soci, concernente la cessazione dell'attività assicurativa e la conseguente messa in liquidazione volontaria della società di mutua assicurazione Sindacato internazionale fra gli armatori, con sede in Genova, esercente le assicurazioni contro i danni nel ramo trasporti dal 1907;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 99 del citato regolamento;

Decreta:

E' revocata alla società di mutua assicurazione Sindacato internazionale fra gli armatori, con sede in Genova, su rinuncia della stessa, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

La revoca comporta per la società il divieto di assunzione di nuovi contratti di assicurazione, salva la gestione degli affari tuttora pendenti.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4451)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valdieri.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 maggio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la frazione S. Anna in comune di Valdieri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valdieri;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Valdieri, in persona del sindaco cav. Bluotto Battista, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta un quadro paesistico avente cospicui caratteri di bellezza naturale e di eccezionale valore ambientale per la ricchezza della fitta e rigogliosa vegetazione e per la calma e pittoresca composizione determinata dall'inserimento degli antichi fabbricati;

Decreta:

La frazione « S. Anna » sita nel territorio del comune di Valdieri, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

con inizio sulla strada Valdieri-Terme di Valdieri nel punto corrispondente alla località ove le acque del rio Balour si immettono nel torrente Gesso, la linea del perimetro prosegue in direzione nord-est lungo l'asse della strada Valdieri-Terme di Valdieri fino alla località Tetti Babau; qui, seguendo la linea di demarcazione fra i mappali 118 e 119 del foglio XXVII del comune di Valdieri, raggiunge le acque del torrente Gesso; continua seguendo il percorso del torrente verso valle fino all'incrocio con il rio della Valle del Croc; in direzione sud-est risale la valle del Croc lungo il rio; alla sinistra orografica di esso, sempre verso sud, risale il valloncello che culmina a quota mt 1650; percorre poi la linea di coronamento del vallone dei Veschi fino a quota 1900 mt. Piega verso ovest in corrispondenza del Glas Balour e si immette nella valle del rio Balour che percorre, lungo il tracciato del rio stesso, fino alla confluenza delle acque nel torrente Gesso, chiudendo così il perimetro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Valdieri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Verbale della seduta del 25 maggio 1971

L'anno 1971, il mese di maggio, il giorno 25, alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 18 maggio 1971, si è riunita, in una sala dell'amministrazione provinciale di Cuneo, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1) VALDIERI, frazione S. Anna - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Al termine del dibattito il presidente, arch. Albino Arnaudo, invita la commissione a volersi pronunciare sulla necessità o meno di imporre un vincolo paesistico sulla zona dove sorgono le palazzine di Caccia nella frazione S. Anna di Valdieri.

(*Omissis*).

La commissione si esprime quindi a larga maggioranza di voti favorevole all'imposizione del vincolo paesistico sui terreni in esame con la seguente deliberazione:

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo delibera di includere nell'elenco delle cose immobili da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa entro i seguenti limiti indicati nelle planimetrie unite al presente verbale:

con inizio sulla strada Valdieri-Terme di Valdieri nel punto corrispondente alla località ove le acque del rio Balour si immettono nel torrente Gesso, la linea del perimetro prosegue in direzione nord-est lungo l'asse della strada Valdieri-Terme di Valdieri fino alla località Tetti Babau; qui, seguendo la linea di demarcazione fra i mappali 118 e 119 del foglio XXVII del comune di Valdieri, raggiunge le acque del torrente Gesso; continua seguendo il percorso del torrente verso valle fino all'incrocio con il rio della valle del Croc; in direzione sud-est risale la valle del Croc lungo il rio; alla sinistra orografica di esso, sempre verso sud, risale in valloncello che culmina a quota mt 1650; percorre poi la linea di coronamento del vallone dei Veschi fino a quota 1900 mt. Piega verso ovest in corrispondenza del Glas Balour e si immette nella valle del rio Balour che percorre, lungo il tracciato del rio stesso, fino alla confluenza delle acque nel torrente Gesso, chiudendo così il perimetro.

(*Omissis*).

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1970, numero 2810/70, con la quale l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali del tratto di strada comunale « Isola Mantegna-Camisano » della lunghezza di circa km 2 + 225;

Ritenuto che nella seduta dell'11 febbraio 1975 il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 909/74 ha riconosciuto che il tratto di strada anzidetto possiede i requisiti di cui all'art. 4, comma *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificato provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada comunale « Isola Mantegna-Camisano », dell'estesa di km 2 + 225 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(4650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961

Il 14 aprile 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 5 giugno 1974, n. 412, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 settembre 1974, è stato depositato a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, lo strumento di ratifica della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961.

La convenzione, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 maggio 1975.

(4454)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.899.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2555/M)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 429.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2556/M)

Autorizzazione al comune di Bolzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1975, il comune di Bolzano viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 233.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2558/M)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 249.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2559/M)

Autorizzazione al comune di Trezzano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2560/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2561/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562/M)

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Mentana (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563/M)

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564/M)

Autorizzazione al comune di Albisola Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Albisola Superiore (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565/M)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566/M)

Autorizzazione al comune di Montepulciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Montepulciano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 353.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567/M)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1975, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568/M)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1975, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.214.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569/M)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1975, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570/M)

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2557/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 6 giugno 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,10	623,10	622,70	623,10	623,20	623,08	623 —	623,10	623,10	623,10
Dollaro canadese	607,60	607,60	606,30	607,60	607,53	607,58	607,40	607,60	607,60	607,60
Franco svizzero	249,60	249,60	249,40	249,60	249,59	249,58	249,45	249,60	249,60	249,60
Corona danese	114,85	114,85	114,80	114,85	114,83	114,83	114,85	114,85	114,85	114,85
Corona norvegese	127,20	127,20	127,20	127,20	127,27	127,18	127,18	127,20	127,20	127,20
Corona svedese	159,28	159,28	159,30	159,28	159,30	159,25	159,25	159,28	159,28	159,25
Fiorino olandese	259,74	259,74	259,70	259,74	259,71	259,75	259,76	259,74	259,74	259,74
Franco belga	17,846	17,846	17,85	17,846	17,869	17,85	17,8575	17,846	17,846	17,84
Franco francese	155,58	155,58	155,70	155,58	156,61	155,55	155,70	155,58	155,58	155,55
Lira sterlina	1449,50	1449,50	1450 —	1449,50	1449,48	1449,48	1449,30	1449,50	1449,50	1449,50
Marco germanico	266,16	266,16	266,20	266,16	266,19	266,15	266,18	266,16	266,16	266,15
Scellino austriaco	37,58	37,58	37,56	37,58	37,55	37,55	37,59	37,58	37,58	37,55
Escudo portoghese	25,69	25,69	25,65	25,69	25,65	25,65	25,71	25,69	25,69	25,69
Peseta spagnola	11,18	11,18	11,1850	11,18	11,172	11,15	11,18	11,18	11,18	11,18
Yen giapponese	2,1875	2,1875	2,14	2,1875	2,135	2,14	2,1365	2,1875	2,1375	2,13

Media dei titoli del 6 giugno 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,700
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,400
» 5 % (Ricostruzione)	99,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,275
» 5 % (Città di Trieste)	92,850
» 5 % (Beni esteri)	91,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,750
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,475
» 6 % » » 1970-85	83,525
» 6 % » » 1971-86	84,525
» 6 % » » 1972-87	83,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	98,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,200
» poliennali 7 % 1978	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,05
Dollaro canadese	607,50
Franco svizzero	249,525
Corona danese	114,85
Corona norvegese	127,19
Corona svedese	159,265
Fiorino olandese	259,75
Franco belga	17,852
Franco francese	155,64
Lira sterlina	1449,40
Marco germanico	266,17
Scellino austriaco	37,585
Escudo portoghese	25,70
Peseta spagnola	11,18
Yen giapponese	2,137

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia romana presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4662)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino (prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4754)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Annita Beneforti, nata a Pisa il 17 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Pisa il 14 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4419)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Formia

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 581, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Formia (Latina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 circoscritto dalle particelle 304, 303, 160, 161 e della via Appia, della superficie di mq 125 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 febbraio 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4283)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Colico

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 972, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in prossimità del lago di Como, in comune di Colico (Como), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappale 13556/parte, della superficie di mq 452,75 ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 27 ottobre 1970 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Como; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4284)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 307, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ubicato completamente all'esterno del torrente Sillaro in comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 169 mappale 10 della superficie di mq 4920 ed indicato nell'estratto di mappa 29 novembre 1972 in scala 1 : 2000 con allegato foglio di partita 15 novembre 1972 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa con allegato foglio di partita che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4281)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Giovanni in Persiceto

Con decreto 16 dicembre 1974, n. 605, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno risultante dalla copertura di un tratto dello scolo Fossone in comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 81 mappale 89 1/2 della superficie di mq 510 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 ottobre 1973 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale di delimitazione 29 settembre 1973 di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4282)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Castelletto Ticino

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 1072, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del lago Maggiore in comune di Castelletto Ticino (Novara), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 18/parte, della superficie di mq 65 ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:1500 vistato dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4286)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 30 maggio 1975, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75 per le province di Imperia, di Reggio Calabria e di Savona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975, le parole « per le province di Imperia e di Reggio Calabria » sono sostituite con le parole « per le province di Imperia, di Reggio Calabria e di Savona ».

(4753)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Carosino

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 aprile 1975, n. 1343, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Carosino (Taranto).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(4291)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario per uffici aventi sede nel Veneto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1974, n. 304, concernente l'adeguamento dell'organico del magistrato alle acque di Venezia, il ruolo organico dei segretari di questo Ministero risultante dalla tabella allegata al decreto ministeriale emanato di concerto con quello per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione in data 3 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1971, registro n. 12, foglio n. 201, sono stati aumentati, tra gli altri, di venti unità complessivamente;

Che anche in pendenza del provvedimento di riordino del ruolo organico di che trattasi previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1186, n. 16 delle suddette unità di personale possono considerarsi vacanti nella qualifica iniziale del ruolo dei segretari;

Ritenuto che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque, i suddetti sedici posti è opportuno siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale; e in considerazione dell'urgenza, abbreviandosi i termini per la presentazione delle domande;

Considerato che occorre procedere alla riserva dei posti prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218 con la quale questo Ministero è stato, tra l'altro, autorizzato per obiettive ed inderogabili esigenze a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi tuttora non effettuata;

Ritenuto in particolare di dover abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè di derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di particolare urgenza;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto prescritto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico regionale per esami a sedici posti di segretario in prova presso gli uffici di questo Ministero aventi sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sedici posti di segretario in prova, nel ruolo della carriera dei segretari per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Dei predetti sedici posti, cinque sono riservati al personale di questa amministrazione in possesso dei titoli prescritti negli articoli seguenti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito o distaccato ad uffici aventi sede in regioni diverse da quella di cui al primo comma del presente articolo, solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: del diploma di maturità classica o scientifica; del diploma di segretario di azienda o di addetto a segreteria di azienda; diploma di applicato ai servizi amministrativi o di corrispondente commerciale in lingua estera;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificatico di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopraprecisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Per lo svolgimento delle prove, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 1 e 2 agosto 1975 in Venezia, presso la Fondazione Cini - Isola San Giorgio Maggiore, dove i candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto; certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio nella qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato dal Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 50

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAMI

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

a) nozioni di diritto privato e amministrativo;

b) principi di economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto del colloquio, oltre alle materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementari di statistica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sedici posti di segretario in prova per gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio di codesta amministrazione avente sede nel Veneto.

Data . . . .

Firma . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non

ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, articolo 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi

assegnati alla nona e decima categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, *n. 876*, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria nona e da 3) a 6) della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo della Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(4304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Piacenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Piacenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto	punti	80,39	su 132
2. Bay dott. Piero	»	79,03	»
3. Azzi dott. Palmiro	»	73,60	»
4. Boianelli dott. Fernando	»	71,73	»
5. Simini dott. Giuseppe	»	69,55	»
6. Repetti dott. Gino	»	69,01	»
7. Piceno dott. Emerico	»	67,20	»
8. Senni dott. Giulio	»	64,53	»
9. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»
10. Cagetti dott. Silvio	»	60,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4427)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. 27.

Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1975, alle spese per la progettazione e l'esecuzione delle opere di costruzione, ampliamento, trasformazione e ammodernamento degli ospedali previsti dal piano ospedaliero regionale nonchè per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature, si provvede sulla base dei programmi di cui all'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, e dei piani di riparto di cui all'art. 34 della stessa legge.

Al finanziamento delle spese di cui al primo comma si provvede mediante:

a) l'impiego o l'alienazione dei beni patrimoniali dell'ente ospedaliero secondo quanto previsto dal successivo art. 2;

b) la contrazione di mutui e di altri impegni finanziari da parte degli enti ospedalieri, a norna dell'art. 31 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55;

c) l'erogazione di contributi della Regione, determinati sulla base dei programmi biennali di cui all'art. 28 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 2.

L'autorizzazione all'alienazione dei beni patrimoniali degli enti ospedalieri, di cui all'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è concessa, ove il provento di tali alienazioni sia destinato al finanziamento degli investimenti previsti nel piano di cui al successivo art. 5, con l'approvazione del piano medesimo, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la destinazione dei proventi deve essere prevista nel programma di intervento dell'ente;

b) la stessa destinazione deve essere verificata ai fini della sua rispondenza al piano ospedaliero;

c) l'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non deve essere in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente.

L'autorizzazione all'alienazione di beni patrimoniali degli enti ospedalieri può altresì essere concessa dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, anche in deroga alla condizione di cui alla lettera *a*) del precedente comma, allorchè i proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere già appaltate ovvero ammesse a contributo della Regione a norma delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973 n. 34, ovvero siano destinati alla manutenzione anche straordinaria del patrimonio da reddito

L'autorizzazione di cui al presente articolo non è richiesta in caso di costituzione di servitù previste come coattive, o comunque di servitù che non modifichino sostanzialmente lo stato dei beni e le loro possibilità di utilizzo.

Art. 3.

I mutui e i prestiti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 sono contratti dagli enti ospedalieri previa autorizzazione della Regione concessa con il piano approvato a norma del successivo art. 5.

Previa intesa con gli enti ospedalieri e gli istituti mutuanti, la Regione provvede direttamente al pagamento agli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma, per conto degli enti ospedalieri.

Art. 4.

Alle quote di finanziamento a carico della Regione si provvede mediante l'utilizzo nelle forme previste dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale:

a) dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per investimenti nel settore ospedaliero;

b) delle quote del fondo nazionale ospedaliero di cui allo art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, attribuite alla Regione;

c) delle quote spettanti alla Regione sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n 386, per la parte destinata al finanziamento di spese di investimento, a sensi dell'art. 7 della legge regionale del 15 gennaio **1975**, n. 6 « Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera »;

d) degli stanziamenti disposti nei bilanci regionali per investimenti nel settore ospedaliero;

e) dei fondi derivanti dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni per il finanziamento delle opere di cui al presente articolo, deliberate dalla Regione a norma dello art. 33 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 5.

Il consiglio regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno il piano di riparto di cui all'art. 34 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Nel piano di cui al precedente comma devono essere indicati per ciascuna opera o intervento:

a) l'ospedale cui l'opera o l'intervento si riferisce;

b) la descrizione dell'opera o dell'intervento da realizzare;

c) le modalità previste per l'esecuzione dell'opera o per l'acquisizione dei beni;

d) il tempo previsto per il completamento dell'opera o dell'intervento;

e) il costo complessivo previsto per l'opera o l'intervento ovvero il costo annuo nel caso di investimenti attuati con ricorso a forme di locazione o di leasing;

f) le modalità e i tempi previsti per il finanziamento, distinguendo le quote di spesa da finanziarsi rispettivamente nei modi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1, secondo comma.

Nell'approvare il piano il consiglio regionale, tenuto conto degli elementi di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma precedente, determina la prima quota di spesa relativa agli interventi inclusi nel piano medesimo, autorizza l'alienazione di beni patrimoniali degli enti o la costituzione di diritti reali sui di essi, ai sensi del precedente art. 2, autorizza la contrazione dei mutui e prestiti di cui all'art. 3, primo comma, definendo i relativi oneri a carico della Regione, determina il riparto degli altri fondi disponibili nell'esercizio in corso a norma del precedente art. 4, indica inoltre le successive quote annuali previste.

In ciascun piano di riparto sono previste con priorità le ulteriori quote di finanziamento destinate alla esecuzione degli investimenti decisi con i piani degli anni precedenti e già avviati dagli enti interessati, nonchè gli eventuali finanziamenti aggiuntivi occorrenti per il completamento degli investimenti medesimi in relazione ai maggiori oneri derivanti da revisioni di prezzi o da appalti in aumento ai quali non si sia fatto fronte con l'accantonamento di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Qualora, al momento della formazione del piano di riparto, risulti che le procedure per l'attuazione di taluno degli investimenti decisi nel piano dell'anno precedente non siano state avviate, gli investimenti medesimi possono essere, udito l'ente interessato, stralciati; le relative quote di finanziamento sono portate in aumento del fondo ripartito con il nuovo piano.

Art. 6.

Con l'approvazione del piano di cui all'articolo precedente, gli enti ospedalieri sono autorizzati ad assumere impegni contrattuali anche poliennali ai fini dell'esecuzione dell'opera o dell'investimento, nei limiti della spesa complessiva inclusa nel piano medesimo, sempre che la quota di spesa da erogare nello esercizio in corso non superi quella stabilita nel piano.

Salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria nei limiti di cui al primo comma del successivo art. 7, gli enti ospedalieri non possono assumere alcun impegno di spesa per la progettazione e l'esecuzione delle opere e delle forniture di cui all'art. 1, al di fuori di quanto previsto nel piano di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Una quota non superiore al 25 % del totale dei fondi disponibili in ciascun esercizio a norma del precedente art. 4 è assegnata agli enti ospedalieri sulla base di parametri definiti dal piano stesso per spese di progettazione e di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria degli edifici, nonchè per la manutenzione straordinaria e il ripristino delle attrezzature, degli impianti e delle apparecchiature medico-scientifiche.

Una quota delle disponibilità da ripartirsi con ciascun piano annuale è accantonata per far fronte ai maggiori oneri derivanti, in rapporto agli investimenti decisi, da appalti in aumento.

La giunta regionale autorizza gli appalti in aumento.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri, per la costruzione di nuovi ospedali o comunque per l'esecuzione di opere edilizie di particolare complessità possono concedere, previa acquisizione di adeguati elementi comparativi di scelta, la progettazione, l'esecuzione ovvero la progettazione e l'esecuzione dei lavori a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni, semprechè:

a) il concessionario offra garanzie tecnico-finanziarie adeguate al tipo e all'entità dell'opera;

b) il concessionario assuma la responsabilità della progettazione, dell'esecuzione, ovvero della progettazione ed esecuzione dell'intera opera, entro termini di tempo determinati e corrispondenti a quelli indicati nel piano di cui all'art. 5;

c) il prezzo pattuito non superi la spesa totale prevista dal piano di cui all'art. 5 e i termini di pagamento pattuiti siano conformi alle previsioni di cui alla lettera *f*) del secondo comma del precedente art. 5.

Nel caso in cui la concessione riguardi la costruzione della opera, la relativa convenzione è stipulata sulla base di un progetto funzionale redatto in conformità agli standards di cui al successivo art. 9.

La convenzione è approvata dalla giunta regionale su proposta degli assessori ai lavori pubblici e alla sanità, sentiti la commissione tecnico amministrativa regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 30, e il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 30 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Il controllo sull'attività del concessionario in corso d'opera è svolto da una direzione lavori formata da un esperto nominato dall'ente ospedaliero e da due esperti nominati, all'atto dell'approvazione della convenzione, dalla giunta regionale.

Al collaudo provvede altra commissione composta e nominata secondo le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 9.

La giunta regionale, sentiti la commissione tecnico amministrativa regionale e il comitato tecnico scientifico, approva standards edilizi, tecnologici ed economici che devono essere rispettati nella progettazione e nella costruzione di nuovi ospedali e nella esecuzione di opere ospedaliere. Tali standards saranno definiti in applicazione dei criteri tecnici di cui allo art. 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Per le attività di studio, ricerca, predisposizione ed aggiornamento degli standards di cui al primo comma è stanziata nel bilancio regionale per ciascun anno finanziario la somma di lire 100 milioni, al cui finanziamento si provvede, per l'anno 1975, mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102. Lo stanziamento annuale verrà iscritto nello stato di previsione della spesa dei bilanci di competenza in conformità a quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 10.

L'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano di riparto di cui all'art. 5 è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Nei casi di opere edilizie, l'erogazione delle somme a carico della Regione, è disposta secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di riparto di cui all'art. 5.

Nel caso di investimenti per attrezzature, nei casi di locazione o di leasing, nonchè nei casi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 7 della presente legge, l'erogazione delle somme a carico della Regione è disposta nei limiti delle quote disponibili in ciascun esercizio, in relazione alle scadenze di pagamento pattuite nei relativi contratti o convenzioni.

Art. 11.

Qualora l'area su cui l'ente prevede di realizzare l'opera ospedaliera abbia, nei vigenti strumenti urbanistici, una destinazione diversa, l'inclusione dell'opera medesima nel piano è subordinata alla preventiva deliberazione del consiglio comunale interessato, adottata a norma dell'art. 3, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291, nonchè al parere conforme della giunta regionale.

L'approvazione del piano di cui al precedente art. 5 equivale ad approvazione di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

L'inclusione dell'opera nel piano di riparto di cui al precedente art. 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità della stessa.

I sindaci dei comuni interessati alla esecuzione di opere ospedaliere previste dal piano di riparto di cui all'art. 5, sono delegati per l'esecuzione di dette opere ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di provvedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti autorizzativi all'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e l'esecuzione delle misurazioni e rilievi.

Art. 12.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva un piano stralcio di attuazione della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, in anticipazione dei programmi di cui agli articoli 26 e 28 della stessa legge.

Per l'attuazione del piano stralcio 1975 previsto dal precedente comma, la Regione assegna agli enti ospedalieri contributi straordinari in capitale pari al 100% della spesa ammessa a contributo e determinata dal piano suddetto, il quale dovrà contenere, inoltre, le indicazioni di cui al precedente art. 5.

Per l'attuazione del piano stralcio si applicano le norme di cui agli articoli 6, 7, terzo comma, 8, 10, 11 della presente legge.

Gli enti interessati dovranno trasmettere alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la delibera esecutiva con la quale viene richiesto il contributo straordinario. Tale delibera dovrà indicare per ciascuna opera o intervento, per il quale è richiesto il contributo, gli elementi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5 nonchè l'eventuale quota di finanziamento mediante alienazione di beni patrimoniali dell'ente.

Con delibera di approvazione del piano stralcio sono assegnati i contributi straordinari e autorizzate le alienazioni eventualmente richieste.

Il finanziamento degli oneri derivanti da revisione di prezzi o da appalti in aumento sarà attuato nel primo piano ordinario di riparto.

Art. 13.

Per la concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dal precedente art. 12 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in ragione di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1976.

In sede di approvazione del piano di assegnazione dei contributi straordinari, il consiglio regionale può assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 30 miliardi, alla condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti entro i limiti degli stanziamenti annuali come sopra determinati a carico dei bilanci regionali 1975 e 1976.

Art. 14.

Al finanziamento della spesa si provvede:

quanto a lire 3.000 milioni mediante parziale utilizzo ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità già esistenti sul « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al cap. 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974;

quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione per pari importo del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » iscritto al capitolo 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975;

quanto a lire 24 miliardi mediante la contrazione di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni sino alla concorrenza del capitale netto necessario e comunque non superiore a lire 10 e 14 miliardi rispettivamente per gli anni 1975 e 1976.

I mutui dovranno essere assunti alle migliori condizioni del mercato finanziario, con ammortamento a rate costanti semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interesse al tasso massimo del 12% per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei singoli mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per la presa d'atto del consiglio stesso.

All'onere annuale di ammortamento dei mutui, valutato per quota capitale e interessi, in lire 130 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, si farà fronte con corrispondente quota del provento derivante alla Regione dal riparto del « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali saranno iscritti, a partire dall'esercizio 1976, appositi capitoli relativi al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali per il rimborso dei mutui, con stanziamenti annui pari, in complesso, alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito in via principale dalla Regione mediante l'anzidetta iscrizione negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Art. 15.

Negli stati di previsione del bilancio regionale 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *Stato di previsione dell'entrata*:

La dotazione del cap. 511100 « Prestiti a lungo termine per spese di investimento » è aumentata dell'importo di lire 10.000.000.000.

b) *Stato di previsione della spesa*:

1) la dotazione del cap. 183102 « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali » è ridotto dell'importo di L. 100.000.000;

2) la dotazione del cap. 281101 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi di attuazione del programma regionale di sviluppo » è ridotta dell'importo di L. 3.000.000.000;

3) al titolo I, sezione V, rubrica 2ª, è istituito il cap. 152105, categoria II, con la denominazione « Spese per la predisposizione e l'aggiornamento degli standards edilizi, tecnologici ed economici per la costruzione di nuovi ospedali e per la esecuzione di opere ospedaliere » e con la dotazione di L. 100.000.000;

4) al titolo II, sezione V, rubrica 1ª, è istituito il capitolo 251105, categoria X, con la denominazione « Contributi straordinari in capitale agli enti ospedalieri per la realizzazione del programma stralcio di primo intervento di attuazione del piano ospedaliero regionale per il quinquennio 1974-78 » e con la dotazione di L. 16.000.000.000.

Negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio regionale 1976 verranno iscritte appostazioni contabili analoghe a quelle di cui ai precedenti punti a) e b-4), con la dotazione rispettiva di lire 14 miliardi. Le spese di investimento

autorizzate a norma dei precedenti commi e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a norma dell'art. 31 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 20 dicembre 1974*)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **28**.
Norme relative alla contabilità e alla gestione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Sezione prima

CONTABILITA' GENERALE

Art. 1.
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2.
Registrazione dei fatti di gestione

I fatti di gestione di ciascun esercizio sono rilevati nei libri e registri indicati all'art. 3 della presente legge.

Le rilevazioni contabili relative a variazioni finanziarie sono effettuate con il sistema finanziario e con il metodo della partita semplice.

Art. 3.
Libri e registri obbligatori

L'amministrazione dell'ente deve disporre dei libri e registri sotto indicati:

a) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;
b) giornale del riscuotitore interno;
c) protocollo fatture fornitori;
d) partitario fornitori;
e) partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono addebitate le prestazioni sanitarie;
f) partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono effettuati addebiti a qualsiasi altro titolo;
g) inventario delle immobilizzazioni ospedaliere;
h) inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere;
i) inventario dei beni mobili;
l) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, leasing) dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi e quote capitali e il debito residuo alla fine di ciascun anno;
m) registro dal quale devono risultare, per ogni divisione, sezione e servizio, gli importi che formano oggetto di compartecipazione tra ente ospedaliero e sanitari e le quote di pertinenza di ciascun sanitario.

Art. 4.
Oggetto degli inventari

L'inventario generale di ciascun ente ospedaliero è composto dai seguenti inventari particolari:

1) Inventario delle immobilizzazioni ospedaliere.

L'inventario delle immobilizzazioni ospedaliere previsto alla lettera *g*) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) edifici e loro pertinenze;
b) impianti ed apparecchiature sanitarie;
c) impianti ed apparecchiature tecnico-economali.

2) Inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere.

L'inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere previsto alla lettera *h*) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

a) aree fabbricabili;
b) terreni e relative pertinenze affittate a terzi;
c) terreni gestiti in economia;
d) fabbricati;
e) altri investimenti non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere.

3) Inventario dei beni mobili.

L'inventario dei beni mobili previsti alla lettera *i*) dell'articolo 3 rileva la consistenza dei seguenti beni e valori:

a) automezzi;
b) mobilio sanitario e non sanitario;
c) macchine d'ufficio;
d) stoviglierie;
e) biancheria;
f) altra attrezzatura varia economale;
g) titoli a reddito fisso;
h) titoli azionari;
i) altri titoli;
l) opere d'arte;
m) medicinali e materiale diagnostico.

Il presidente della giunta regionale determina i vari tipi di beni con i relativi numeri di codice, da includere nelle voci sopraindicate. Detta codificazione è vincolante.

Art. 5.
Inventario iniziale

Entro il 31 dicembre 1975 il consiglio d'amministrazione approva l'inventario iniziale del patrimonio dell'ente costituito dai beni indicati dall'art. 4.

L'inventario iniziale dei beni mobili deve rilevare altresì la loro ubicazione presso magazzini o centri di costo.

Art. 6.
Criteri di valutazione per l'inventario iniziale

Ai fini della redazione dell'inventario iniziale i beni costituenti le immobilizzazioni ospedaliere ed extraospedaliere saranno valutati in base a perizia giurata.

I beni mobili saranno valutati al prezzo di acquisto se essi sono pervenuti all'ospedale negli ultimi tre anni, o al valore di stima se sono pervenuti all'ente negli anni antecedenti.

I titoli saranno valutati in base alla quotazione della borsa di Milano, ovvero, ove il titolo non sia incluso nei listini di questa, di altra borsa presso la quale il titolo sia quotato.

La valutazione è fatta in base alle quotazioni del giorno dell'inventario.

Per i titoli non quotati presso la borsa di Milano o altra piazza si effettuerà una valutazione stimata, sentito il parere del comitato della borsa di Milano.

Le giacenze di medicinali e di materiale diagnostico saranno valutate al prezzo di acquisto.

Art. 7.
Inventario delle immobilizzazioni

Gli inventari delle immobilizzazioni ospedaliere ed extraospedaliere devono contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni e la indicazione dei titoli di provenienza;
b) il numero progressivo di carico;
c) le unità di misura;
d) i dati catastali;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

Art. 8.
Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la diversa natura;

b) la designazione del luogo in cui si trovano;

c) il numero progressivo di carico;

d) le unità di misura;

e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni;

f) il valore di stima desunto dalla deliberazione di accettazione per i beni ricevuti in donazione.

L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto periodicamente e comunque almeno una volta ogni due anni, verificando la concordanza fra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

La documentazione di carico e scarico dei beni mobili deve essere aggiornata quotidianamente.

Art. 9.
Risultanze degli inventari

Le risultanze a fine esercizio degli inventari dei beni immobili e dei beni mobili costituiscono valori da inserire nel conto consuntivo.

I criteri di valutazione dei consumi per i beni mobili sono quelli previsti per i beni che formano oggetto della contabilità di magazzino indicati all'art. 16.

Art. 10.
Eliminazione dei beni mobili

L'eliminazione dei beni mobili inventariati avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione corredata dai verbali di scarico per i beni fuori uso, perdita o altro motivo e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

Art. 11.
Consegnatari dei beni mobili

Il regolamento per il servizio amministrativo determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni dell'ente nonchè le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

Sezione seconda

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Art. 12.
Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino è rivolta al raggiungimento dei seguenti scopi:

a) determinazione mensile dei consumi dei centri di costo;

b) controllo dei livelli delle scorte;

c) controllo dei movimenti di entrata ed uscita.

La contabilità di magazzino è effettuata a quantità e valori.

Art. 13.
Oggetto della contabilità di magazzino

Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali e il materiale diagnostico.

Il presidente della giunta regionale può emanare istruzioni sulla tenuta della contabilità di magazzino per altri beni.

Il presidente della giunta regionale determina i codici da attribuire ai beni oggetto della contabilità di magazzino.

Tale codificazione è vincolante.

Art. 14.
Registrazioni di carico

Gli acquisti effettuati a partire dal giorno successivo a quello dell'inventario vanno registrati in base al prezzo di acquisto.

Il presidente della giunta regionale emana istruzioni per la determinazione dei valori formanti oggetto di carico.

I medicinali e il materiale diagnostico, pervenuti all'ente a titolo gratuito, vengono rilevati a valore nullo, e per quanto concerne le quantità, nella loro consistenza effettiva.

Art. 15.
Registrazioni di scarico

I prelievi dal magazzino effettuati dai reparti costituiscono i consumi.

La determinazione del valore dei consumi è effettuata in base all'ultimo prezzo medio ponderato.

Il prezzo medio ponderato per articolo è determinato rapportando, in occasione di ogni acquisto o omaggio, il valore delle consistenze al correlativo volume.

Art. 16.
Determinazioni della contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese:

a) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;

b) le rimanenze di magazzino, dei singoli articoli in quantità e valore riferite alla fine del mese precedente;

c) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i medicinali e il materiale diagnostico che non hanno subito alcun movimento o che risultino scaduti nello stesso periodo.

Sezione terza

CONTABILITA' DEI COSTI

Art. 17.
Oggetto della contabilità dei costi

La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei medicinali e del materiale diagnostico, direttamente attribuiti ai singoli centri di costo.

Art. 18.
Piano dei centri di costo

Il presidente della giunta regionale determina il piano dei centri di costo ed emana istruzioni per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

Il piano dei centri di costo è vincolante per gli enti ospedalieri.

Sezione quarta

INDICI DI PRODUTTIVITA'

Art. 19.
Determinazione degli indici di produttività

Ai fini di consentire valutazioni di efficenza degli ospedali, nonchè dei singoli reparti e servizi ospedalieri e di permettere confronti fra attività omogenee, il presidente della giunta regionale determina, sulla base dei dati forniti dagli enti ospedalieri, gli indici di produttività relativi ai servizi di diagnosi e cura con degenza, ai servizi di diagnosi e cura senza degenza e ai servizi generali.

Il presidente della giunta regionale determina e comunica agli enti ospedalieri gli indici di produttività per le valutazioni e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 20.
Trasmissione di dati da parte degli enti ospedalieri

Per la determinazione degli indici di produttività, gli enti ospedalieri devono trasmettere alla giunta regionale entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla base di modelli e secondo istruzioni emanate dal presidente della giunta regionale i seguenti dati riferiti al semestre precedente:

numero e qualifica del personale dipendente;

numero delle giornate di assenza delle varie categorie del personale;

casistica trattata e giornate di degenza consumate;

numero e tipo degli esami eseguiti dal laboratorio;

numero e tipo degli esami eseguiti dal servizio di radiodiagnostica.

Il presidente della giunta regionale emana istruzioni per la codificazione dei casi trattati e degli esami eseguiti.

Sezione quinta

BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA, BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA RENDICONTI BIMESTRALI DI CASSA

Art. 21.

Gli enti ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bialncio preventivo di cassa, i rendiconti bimestrali di cassa.

Art. 22.

Oggetto del bilancio preventivo di competenza

Il bilancio preventivo di competenza determina le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio; in esso deve iscriversi l'importo dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di spese ripartite in rate annuali, in ciascun bilancio è iscritta la sola quota di spesa da erogarsi nel relativo esercizio.

Art. 23.

Modello per la compilazione del bilancio preventivo

Il presidente della giunta regionale determina il modello ed emana istruzioni per la compilazione del bilancio preventivo.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio in conformità al modello e alle istruzioni di cui al comma precedente.

Art. 24.

Unità elementare del bilancio preventivo

Il capitolo e l'unità elementare del bilancio preventivo.

Gli storni da un capitolo all'altro del bilancio devono essere deliberati nelle stesse forme prescritte per l'approvazione del bilancio medesimo.

Art. 25.

Formazione e deliberazione del bilancio preventivo di competenza

Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato alla giunta regionale nei termini e per gli scopi previsti dalla legge regionale del 15 gennaio 1975, n 6 « Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ».

Gli enti ospedalieri deliberano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Dopo la determinazione definitiva della quota di finanziamento regionale assegnata a norma della citata legge regionale, gli enti ospedalieri deliberano, entro il 15 novembre di ciascun anno le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Iscrizione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio preventivo per il loro importo integrale, esclusa qualsiasi compensazione.

Art. 27.

Fondo di riserva

Per far fronte a spese impreviste o a spese di importo superiore rispetto agli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi alle spese correnti è iscritto nel bilancio, in apposito capitolo, un fondo di riserva in misura non superiore al 2% del totale delle spese correnti.

I prelevamenti dai fondi di riserva sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Deliberazioni di spesa

Il consiglio di amministrazione adotta le deliberazioni che comportano oneri a carico dell'ente nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 29.

Procedure relative all'acquisto di beni e di servizi

Alle forniture di beni e di servizi si provvede mediante l'emissione di ordinativi scritti di acquisto.

Gli ordinativi di acquisto, numerati progressivamente, sono sottoscritti dal presidente dell'ente o da un consigliere da lui delegato e dai funzionari competenti a norma di legge e dello statuto dell'ente.

Essi devono contenere:

1) gli estremi del contratto o del provvedimento che autorizza la fornitura;

2) le condizioni di acquisto;

3) l'eventuale numero di codice del bene;

4) il capitolo di bilancio cui deve essere imputata la spesa;

5) il centro di costo, per i beni che formano oggetto dello inventario dei beni mobili.

Art. 30.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base di regolari titoli e documenti giustificativi.

Il presidente dell'ente o un consigliere da lui delegato e i funzionari competenti a norma di legge e dello statuto dello ente provvedono alla liquidazione delle spese mediante l'apposizione del visto sui documenti predetti.

Ai documenti devono essere allegati gli ordinativi di acquisto.

Art. 31.

Oggetto del bilancio preventivo di cassa

Il bilancio preventivo di cassa ha come oggetto le previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti dell'esercizio.

Il bilancio preventivo di cassa indica, distintamente per la gestione di competenza e per la gestione dei residui, le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di pagare nell'esercizio.

Le previsioni di entrata e di spesa sono ripartite per bimestri.

All'inizio di ciascun bimestre si provvede all'aggiornamento delle previsioni di cassa ad esso relative.

Art. 32.

Rendiconti bimestrali di cassa

Entro il giorno 10 del primo mese di ogni bimestre gli enti ospedalieri trasmettono alla giunta regionale un rendiconto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nel bimestre precedente. Unitamente al rendiconto bimestrale di cassa gli enti trasmettono:

copia del verbale di cassa, redatto dal tesoriere dello ente, riportante la situazione riferita alla fine del bimestre precedente;

un prospetto che dimostri il collegamento della situazione di cassa, determinata nel verbale del tesoriere, con i dati contabili risultanti dal libro giornale dell'ente.

Art. 33.

Modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti di cassa

Il presidente della giunta regionale determina i modelli ed emana istruzioni per la compilazione del bilancio e dei rendiconti bimestrali di cassa.

Gli enti ospedalieri redigono il bilancio ed i rendiconti di cassa in conformità ai modelli ed alle istruzioni di cui al comma precedente.

Sezione sesta

CONTO CONSUNTIVO

Art. 34.

Composizione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio.

Art. 35.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è redatto seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio preventivo di competenza e dimostra, distintamente, per ogni capitolo della gestione di competenza e della gestione dei residui:

1) le somme riscosse o pagate;

2) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

3) le differenze tra gli stanziamenti di competenza e le relative entrate accertate o spese impegnate durante l'esercizio.

Il rendiconto finanziario deve dimostrare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Art. 36.
Stato patrimoniale

Nello stato patrimoniale sono iscritti, distintamente, tra le attività, le immobilizzazioni ospedaliere, le immobilizzazioni extraospedaliere e i beni mobili, ai valori risultanti da rispettivi inventari.

I debiti, i crediti e gli altri valori si iscrivono in base alle risultanze dei libri e registri previsti dal precedente art. 3.

Art. 37.
Prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio

Il prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio mette in evidenza:

1) le variazioni relative ai residui determinati dalla differenza fra gli importi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente e quelli accertati alla chiusura dell'esercizio cui il conto consuntivo si riferisce;

2) gli incrementi e decrementi relativi ai valori dei singoli elementi costituenti il capitale dell'ente, desumibili dai libri e registri indicati al precedente art. 3.

Art. 38.
Relazione ed approvazione del conto consuntivo

Il conto consuntivo è redatto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Il presidente del consiglio di amministrazione invia a ciascun membro del consiglio copia del conto consuntivo con allegata copia della relazione del collegio dei revisori.

Il conto consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Dal giorno della redazione a quello dell'approvazione il conto consuntivo è reso pubblico mediante deposito presso la segreteria generale dell'ente.

Art. 39.
Modelli per la compilazione del conto consuntivo

Il presidente della giunta regionale determina i modelli ed emana istruzioni per la compilazione del conto consuntivo.

Gli enti ospedalieri redigono il conto consuntivo in conformità ai modelli e alle istruzioni di cui al comma precedente.

Sezione settima

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

Art. 40.
Gestione del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito operante nella provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero.

Art. 41.
Reversali di incasso e mandati di pagamento

La riscossione delle entrate e la erogazione delle spese sono effettuate dal tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento emessi dallo ente.

Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritte dal presidente o da un consigliere da lui delegato e dal direttore amministrativo, nonchè dal capo dell'ufficio di ragioneria.

Nelle reversali di incasso e nei mandati di pagamento deve essere indicato il capitolo di bilancio cui è imputata la spesa, nonchè la situazione contabile residua del medesimo capitolo.

Le reversali e i mandati sono numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio e sono registrati nel giornale di cassa in ordine cronologico.

Il tesoriere dell'ente non può riscuotere o pagare alcuna somma se la reversale o il mandato non siano conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento generale di amministrazione.

I mandati, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e di altre simili spese, non possono essere pagati prima della scadenza del debito.

Possono essere emessi mandati collettivi a condizione che essi siano imputati allo stesso capitolo.

Il tesoriere è tenuto ad incassare le somme pervenutegli direttamente e a darne successiva comunicazione all'ente per l'emissione delle relative reversali.

Art. 42.
Giornale e bollettario di cassa del tesoriere

Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un giornale di cassa a fogli numerati, nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutte le riscossioni e tutti i pagamenti effettuati.

Il tesoriere rilascia sul bollettario di cassa le quietanze per le somme ricevute.

Art. 43.
Rendiconto del tesoriere

Il tesoriere ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il giorno cinque del primo mese di ogni bimestre, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese, corredato delle reversali e dei mandati completamente eseguiti e dell'elenco delle reversali e dei mandati in corso di esecuzione, nonchè delle eventuali riscossioni avvenute senza la corrispondente reversale. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il tesoriere presenta all'ente il rendiconto della propria gestione relativa all'esercizio decorso corredato dai documenti di esercizio nonchè da ogni altra documentazione di cui venga richiesto.

Art. 44.
Servizio interno di cassa

Il regolamento per i servizi amministrativi disciplina le forme e i limiti del servizio interno di cassa, nonchè gli obblighi a carico degli addetti al servizio stesso.

Le somme riscosse dal servizio interno devono essere versate al tesoriere dell'ente alle scadenze previste dal regolamento medesimo.

Sezione ottava

I CONTRATTI

Art. 45.
Scelta del contraente

Salvo quanto disposto dai successivi commi o da altre leggi regionali, i contratti degli enti ospedalieri devono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione dell'ente.

L'ente ospedaliero può procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti ovvero non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dalla amministrazione;

2) quando si tratti di beni o di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici o le modalità richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente ospedaliero;

4) quando si tratti di contratti di valore non superiore a venti milioni per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali; di valore non superiore ai dieci milioni per gli enti da cui dipendono ospedali di zona;

5) quando ricorrono circostanze di necessità o di urgenza congruamente motivate.

Per i lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali può essere adottata la procedura dello appalto-concorso.

Art. 46.
Deliberazione dei contratti

Il consiglio di amministrazione delibera motivatamente, per ciascun contratto o gruppo di contratti sulla scelta di una delle procedure previste dal precedente articolo. A tal fine, salvo diverse disposizioni della legge regionale, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Nel caso di licitazione privata e di appalto-concorso il consiglio di amministrazione indica le ditte da invitare.

Art. 47.
Stipulazione dei contratti

Le norme concernenti la formazione e la stipulazione dei contratti sono stabilite nel regolamento generale di amministrazione dell'ente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 48.

Asta pubblica e licitazione privata

Alle aste pubbliche e alle licitazioni private presiede il presidente dell'ente ospedaliero o un suo delegato, con l'assistenza del direttore amministrativo o di un altro funzionario della carriera direttiva amministrativa, da lui delegato. Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

Il verbale di aggiudicazione, redatto e autenticato a cura del direttore amministrativo o del suo delegato, è sottoscritto da chi ha presieduto la gara, dall'aggiudicatario, se presente, e da due testimoni.

Il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto in forma pubblica amministrativa ed è registrato a norma di legge.

Art. 49.

Trattativa privata

I contratti a trattativa privata sono stipulati dal presidente con l'assistenza del direttore amministrativo, mediante scrittura privata o corrispondenza, secondo l'uso del commercio, da assoggettare, ove necessario, alla registrazione.

Art. 50.

Approvazione dei contratti

Gli atti di aggiudicazione e i contratti vengono approvati dal consiglio di amministrazione.

L'approvazione del consiglio di amministrazione non è necessaria qualora nella deliberazione di procedere al contratto a trattativa privata siano stati determinati l'oggetto del contratto, la ditta fornitrice, il prezzo, le modalità di fornitura e di pagamento.

L'approvazione può essere negata, con atto motivato, per vizi di legittimità relativi alla procedura, ovvero per gravi ragioni di interesse pubblico sopravvenute, o venute a conoscenza dell'amministrazione in tempo successivo alla deliberazione di procedere al contratto.

I contratti non sono impegnativi per l'ente fino a che la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente non divenga esecutiva.

I contratti di valore non superiore a L. 5.000.000 per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali, di valore non superiore a L. 2.500.000 per gli enti da cui dipendono ospedali di zona, possono, in caso di urgenza, essere resi esecutivi con disposizioni del presidente dell'ente, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva. Tutti i contratti e i verbali di aggiudicazione che tengono luogo di contratti, in quanto soggetti a registrazione, sono iscritti in apposito repertorio.

Art. 51.

Appalti per costruzioni ospedaliere

Spetta al consiglio di amministrazione deliberare la scelta del progettista, l'approvazione del progetto e delle relative variazioni, la nomina del direttore dei lavori, del collaudatore, nonchè delibere sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sull'applicazione di penalità contrattuali, sulle revisioni dei prezzi, salvo quanto disposto dalla legge regionale del 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli investimenti in attuazione del piano ospedaliero e relative procedure ».

Art. 52.

Mutui e prestiti

Salvo quanto previsto nella legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative », nonchè nella legge regionale del 29 gennaio 1975, n. 29 « Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri », gli enti ospedalieri non possono contrarre mutui o prestiti.

Art. 53.

Divieti di contrattare

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori non possono stipulare, direttamente o per interposta persona contratti con l'ente ospedaliero, nè assumere incarichi professionali per conto dell'ente medesimo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì nei confronti dei componenti dell'organo regionale di controllo sugli enti ospedalieri.

I contratti conclusi in violazione del divieto di cui ai precedenti commi sono nulli.

Sezione nona

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 54.

Collegio dei revisori

I rappresentanti della Regione nel collegio dei revisori dei conti sono scelti dalla giunta regionale tra persone iscritte nelle liste elettorali.

Non possono essere nominati nei collegi dei revisori:

a) i membri dei consigli di amministrazione e i dipendenti degli enti ospedalieri della Regione;

b) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti dell'ente ospedaliero;

c) il coniuge, i parenti e gli affini fino al 4° grado dei membri del consiglio di amministrazione dell'ente;

d) gli amministratori e i dipendenti e in genere coloro che svolgono in modo continuativo attività retribuita in case di cura private situate nella Regione;

e) chiunque abbia lite pendente con l'ente ospedaliero, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di esso e sia stato regolarmente messo in mora.

Art. 55.

Funzionamento

Il collegio dei revisori è convocato dal presidente del collegio, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione, con almeno cinque giorni di preavviso.

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi per la verifica della contabilità e della cassa dell'ente. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri.

Delle riunioni del collegio viene redatto processo verbale. Il verbale è firmato dal presidente del collegio e deve essere approvato dal collegio nella seduta successiva.

Ogni revisore ha diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nella discussione, nonchè la menzione e la motivazione dei voti da lui espressi.

Art. 56.

Attribuzioni

Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il collegio dei revisori controlla che nell'amministrazione dell'ente ospedaliero siano osservate le leggi, lo statuto e i regolamenti.

Spetta inoltre al collegio dei revisori:

a) l'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonchè la redazione delle relazioni da allegare alle delibere di approvazione dei bilanci e dei conti medesimi;

b) l'accertamento della regolare tenuta della contabilità;

c) la verifica della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente ospedaliero o da questi ricevuti in deposito, cauzione o custodia.

I revisori possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il presidente del consiglio di amministrazione deve dare avviso della convocazione del consiglio a ciascun membro del collegio, nelle forme e nei termini stabiliti per i componenti del consiglio di amministrazione.

I revisori possono procedere in qualunque momento ed anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli organi competenti notizie sull'andamento dell'amministrazione.

Gli accertamenti eseguiti sono annotati nel libro dei verbali delle riunioni del collegio.

Il collegio dei revisori invia copia dei verbali delle proprie riunioni al presidente dell'ente ospedaliero e alla giunta regionale.

Il collegio dei revisori è tenuto altresì a fornire le informazioni che gli siano richieste dagli organi di cui al precedente comma.

Sezione decima

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

Sistema informativo

La Regione stabilisce la distribuzione sul territorio e le modalità di utilizzazione dei centri di raccolta ed elaborazione di dati negli ospedali, nonchè le modalità per la loro integrazione nel sistema informativo sanitario regionale.

Il consiglio regionale approva i programmi per l'attuazione del disposto di cui al comma precedente, coordinandoli con i piani di investimento di cui alla legge regionale del 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli investimenti di attuazione del piano ospedaliero e procedure relative » e con i criteri di riparto del fondo per l'assistenza ospedaliera di cui alla legge regionale del 15 gennaio 1975, n. 6 « Norme per la formazione e riparto di fondo regionale per l'assistenza ospedaliera »

Art. 58.

Il presidente della giunta regionale può delegare all'assessore competente le funzioni attribuitegli dalla presente legge.

Art. 59.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *dicembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. **29**.

Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere fidejussione a garanzia dei mutui da contrarre da parte degli enti ospedalieri per le opere edilizie ammesse a contributo regionale ai sensi delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. **34**.

La fidejussione è estesa ai mutui che gli enti ospedalieri di cui al primo comma contrarranno, entro il 30 giugno 1975, con la Cassa di risparmio delle province lombarde nell'ambito del piano di assegnazione di cui alla delibera della giunta regionale 30 luglio 1974, n. 9409.

La fidejussione è concessa con delibera della giunta regionale, su domanda dell'ente ospedaliero interessato, allorchè sussistano i requisiti di cui al primo e secondo comma, qualora l'ente medesimo non possa fornire in tutto o in parte le garanzie richieste dagli istituti finanziatori.

La fidejussione di cui al primo e secondo comma è estesa a tutti gli oneri di ammortamento del mutuo, per capitale e interesse, nonchè a tutte le spese, agli oneri accessori e ad eventuali interessi di mora.

Art. 2.

Nel caso in cui gli enti ospedalieri ammessi a contributo regionale ai sensi delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. 34 non contraggano il mutuo relativo entro il termine del 30 giugno 1975, il contributo concesso è revocato.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il nuovo piano di riparto per l'utilizzo dei fondi resi in tal modo disponibili, ai fini dell'attuazione di opere incluse nel piano ospedaliero.

Art. 3.

Gli enti ospedalieri, in anticipazione dei programmi degli interventi e del primo programma biennale di attuazione di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 28 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, possono realizzare le opere ammesse a contributo regionale ai sensi delle leggi regionali 19 gennaio 1973, n. 9 e 14 agosto 1973, n. 34 ovvero finanziate con i mutui di cui al secondo comma del presente art. 1 nei limiti di spesa fissati nei relativi piani di riparto.

La stipulazione dei mutui di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 1, si intende autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale del 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative ».

Art. 4.

Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 e successivi viene istituito « per memoria » al titolo II, sezione V, rubrica 1, categoria XIV, il cap. 251105 con la denominazione « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria regionale su mutui contratti da enti ospedalieri per il finanziamento di opere edilizie » (spesa obbligatoria).

Il predetto cap. 251105 viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'art. 14 della legge regionale 30 aprile 1974, n. 22.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *dicembre* 1974)

(2637)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751510)